



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

ORDINANZA N. 30 del 21/05/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Ulteriori misure a tutela della salute pubblica.

Definizione Condizioni minime per lo svolgimento dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto.

IL SINDACO

Visti:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID-19), emanate in particolare dal Ministero della Salute;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza da COVID-19”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che richiama , come contenuto del proprio allegato 17, le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome del 16 ,maggio 2020;
- Rilevato che il Decreto Legge 16/05/2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “ *nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*”;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 26 aprile 2020;
- l'Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020 con efficacia temporale fino al 2 giugno 2020, che ammette dal 18 maggio 2020, lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche quali mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell'usato, ambulanti nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell'allegato 1;

Verificato che nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 hanno le seguenti misure generali:

- *Anche attraverso misure che garantiscono il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1,4,5,6,7, lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.*
- *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per al disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento:*
- *Uso di guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
- *Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.*
- *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti.*

Verificato inoltre che nelle citate linee guida sono specificatamente indicate le seguenti competenze dei Comuni:

- I comuni a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di COVID-19, assicurando il rispetto dei punti 1,4,5,6,7, lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le

26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro nell'area mercatale;

- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Rilevato che nelle stesse linee guida sono state individuate le misure a carico del titolare di posteggio quali:

- *Pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- *È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;*
- *Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;*
- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;*
- *In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

Sentite le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

La riapertura del mercato settimanale del venerdì con effetto immediato e fino a nuove disposizioni. In deroga all'attuale regolamento del mercato settimanale, l'effettuazione del mercato settimanale del venerdì avvenga secondo le disposizioni di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento con i seguenti orari e disposizioni:

- a) Operatori Commerciali: Ingresso dalle 06,30 alle 8,00 – Uscita entro le ore 14,00;
- b) Avventori dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- c) Gli operatori commerciali devono effettuare la pulizia del posteggio e la raccolta dei rifiuti da loro prodotti in doppie buste chiuse o contenitori idonei. A loro carico il conferimento dei rifiuti prodotti.

AVVERTE

che l'inottemperanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/03/2020, n. 19, oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni;

- che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 07/8/90 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia- Lecce, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199;


- che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al Sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- All'ASL territorialmente competente.

Il Sindaco
Vito Antonio PUNZI



Allegato Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 maggio 2020

ALLEGATO "A"

L'attività nel mercato settimanale del venerdì è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. L'area mercatale sarà perimetrata e sorvegliata dai volontari della Protezione Civile ed dalla Polizia Locale;
2. L'area mercatale deve delimitata , con indicazione e segnalazione di ingresso ed uscita con l'utilizzo di transenne e segnali visivi ;
3. Deve essere previsto un unico accesso all'area mercatale con l'individuazione di un'area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento interpersonale;
4. L'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli dotati di mascherine protettive;
5. La disposizione degli operatori commerciali sarà regolata al momento dell'arrivo in base ad un ordine che deve tener conto delle aree di posteggio individuate dalla Polizia Locale e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Gli operatori commerciali saranno disposti dalla Polizia Locale preferibilmente lungo il perimetro dell'area mercatale;
6. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore. Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto.
7. Sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti . Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare agli addetti alla sorveglianza con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
8. Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte dei soggetti qualificati incaricati dall'Amministrazione in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.